PROT. N. 10909 del 20/05/2022

COMUNE DI TURI

Città Metropolitana di Bari

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE:

"MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL VIGENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) - ARTT.27- 39 E 45 -"

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

(Verbale n.15 del 19.05.2022)

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Cozzoli Emanuele

Comune di TURI
Città Metropolitana di Bari
Verbale n. 15 del 19.05.2022

Parere dell'Organo di Revisione sulla Proposta deliberativa di Consiglio Comunale :
"Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti(TARI)-Artt.27-39 e 45-";

Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b), punto 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.

Oggetto: Parere in merito alla proposta deliberativa di Consiglio Comunale con oggetto:"Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti(TARI) -Artt.27-39e 45 –"

Ricevuto in data 17.05.2022, a mezzo mail, la proposta deliberativa di Consiglio Comunale, con oggetto:"Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti(TARI) -Artt.27-39 e 45 -";

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di maggio alle ore 9,30 circa il Revisore Unico dei Conti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 14.02.2022, nella persona del Dott. Cozzoli Emanuele, che ha accettato la nomina per il triennio 2022/2025;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021-2023;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2021, secondo lo schema di cui al D.Lgs .n.118/2011;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'Assestamento Generale e salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175 e 193 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa di Consiglio Comunale con oggetto: "Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) -Artt.27-39e 45-";

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»,* che ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, il Tributo per i

Servizi Indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 dispone che *"al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea"*, ha assegnato all'Autorità di Regolazioni per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95";*

RICHIAMATI:

- i commi da 641 a 703 del su menzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.";*

- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)"*.

VISTI:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che testualmente recita *"1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.06.2021;

RICHIAMATO il nuovo termine del 30 giugno 2020 introdotto dall'art. 1, co. 8, del D.L.162/2019, convertito in Legge n. 8/2020, in materia di utilizzo della piattaforma PagoPA al fine di sostenere il pagamento elettronico a favore della Pubblica Amministrazione;

PRESO ATTO che anche per l'anno 2022 l'*iter* di validazione ed approvazione degli atti amministrativi in materia di Tassa sui Rifiuti hanno subito uno slittamento, che hanno conseguentemente differito di fatto i termini di versamento previsti dalla regolamentazione comunale vigente;

VALUTATE alcune particolari condizioni di uso dei locali soggetti a tassazione, privi di occupanti in quanto dimoranti in forma continuativa presso Residenze Socio Sanitarie, debbano essere oggetto di apposita previsione regolamentare;

RITENUTO, quindi, in virtù delle considerazioni di cui ai punti precedenti e in coerenza con la novellata disciplina normativa in materia di PagoPA, di adeguare il vigente *"Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)*", con integrazioni e modifiche degli articoli 27, 39 e 45;

VISTI, INOLTRE:

- l'art. 3, comma 5-*quinquies* del D.L. n. 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ai sensi del quale: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";*
- l'art. 3, c. 5-*sexiesdecies*, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, nel quale è disposto che "*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.*";

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente alla attestazione della regolarità e della corretta dell'azione amministrativa resa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VERIFICATE le seguenti modifiche e integrazioni che l'Ente intende apportare al vigente "*Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)*" approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/06/2021:

- **art. 27** ***"Riduzioni per particolari condizioni d'uso"***

  integrare il comma 1 con la lettera *f)* *il cui testo è di seguito trascritto:*

  lettera f) ***"50% per le sole abitazioni prive di occupanti a qualunque titolo, con residenti che abbiano spostato la loro dimora per almeno sei mesi presso Residenze Socio Sanitarie Assistenziali, da applicarsi per il periodo di vigenza della condizione,***

certificata dall'operatore economico a corredo della denuncia di variazione iniziale e finale."

- **art. 39** ***"Versamento della tassa"***

  modificare il **comma 1** come segue:

  "1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune prioritariamente attraverso l'utilizzo della piattaforma PagoPA ai sensi dell'art. 1, co. 8 del D.L. 162/2019 ovvero mediante il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241."

- **art. 45** ***"Termini per il pagamento del tributo – anno di competenza 2021"*** modificato come segue:

  Art. 45 - Termini per il pagamento del tributo – anno di competenza 2022 –

  "Per l'anno 2022 la TARI è corrisposta in quattro rate entro le seguenti scadenze: 1^ rata al 31 luglio 2022 - 2^ rata al 30 settembre 2022 - 3^ rata al 30 novembre 2022 – 4^ rata al 31 dicembre 2022."

DI DARE ATTO che il "*Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)*", così come modificato con la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produrrà effetti dal **1° gennaio 2022**;

DI STABILIRE che il Responsabile del Settore Economico Finanziario provveda ad inviare, nei termini di legge la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, cosi come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...)".*

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Dott.ssa Maria Grazia Pellegrino, unitamente alla attestazione della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa resa ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – *Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*;

VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle tariffe mediante inserimento dei dati nel Portale del federalismo fiscale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO l'art. unico del D.M. Ministero 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre dell'Interno 24 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";

- **il Decreto** "mille proroghe" n. 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022 il quale prevede all'art. 3 co. 5-sexiesdecies. "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";

DATO ATTO che la proposta di delibera non altera gli equilibri di bilancio normativamente previsti e non pregiudica il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come definiti dalla L.232/2016, art.1, comma 463 riguardante il pareggio di bilancio.

RICHIAMATI

-la proposta deliberativa del Consiglio Comunale ;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 29.04.2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 29.04.2021;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 30.07.2021;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 28.04.2022;
-Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020;
- la Legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022);
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Addizionale comunale all'Irpef;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunale;
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021;
- la risoluzione n.2/DF del 22.11.2019 Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnico e contabile espressi dal Responsabile del Settore economico finanziario ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;
- il D.Lgs n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs n.118/2011;
- il decreto legislativo 18 agosto 2002, n.267;
- il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art.3 che, modificando il D. Lgs. n.267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta deliberativa di Consiglio Comunale con oggetto: "Modifiche e integrazioni al vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti(TARI)-Artt.27-39 e 45-";

Il Revisore raccomanda l'Ente di tenere costantemente monitorate sia le entrate che le spese ai fini del rispetto dei vincoli conseguenti alle disposizioni di finanza pubblica annesso al pareggio di bilancio.

Il Revisore raccomanda che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie e/o patrimoniali del Comune di Turi devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) , Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 13 del DL 201/2011 e pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Revisore, altresì, invita l'ente alla pubblicazione della documentazione relativa alla modifiche e integrazione al vigente regolamento TARI sul sito internet del Comune di Turi Amministrazione Trasparente.

Turi/Trani, lì 19.05.2022

Firmato digitalmente da: COZZOLI EMANUELE
Data: 19/05/2022 18:31:29

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Cozzoli Emanuele